CDXLIV. SEDUTA

VENERDÌ 16 GIUGNO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 17373

Disegni di legge:

(Presentazione) 17391, 17404

(Trasmissione) 17391

Disegno di legge di iniziativa parlamentare: (Presentazione) 17391

Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787) (Seguito della discussione):

CERRUTI, *relatore di minoranza* 17373, *passim*, 17403

ZOTTA, *relatore di maggioranza* 17374, *passim*, 17403

LUCIFERO 17375

PALERMO 17375

PARATORE 17376

D'INCÀ 17377

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 17377, *passim*, 17403

SANNA RANDACCIO 17378

MERLIN Umberto 17379

TONELLO 17381

MERLIN Angelina 17389

ZELIOLI 17390

CARELLI 17392

Relazione (Presentazione) 17404

La seduta è aperta alle ore 9,30.

MERLIN ANGELINA, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Rosati per giorni 12.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri qualche centinaio di invalidi, ciechi di guerra, su alcuni torpedoni erano diretti al Senato per poter conferire col Presidente dell'Assemblea. Mi risulta ch'essi in-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

tendevano elevare la loro protesta perchè all'articolo 45 è stato respinto un emendamento proposto dalla minoranza che riguardava in particolare i ciechi di guerra ed alcune altre forme di invalidità in rapporto all'aumento ed alla estensione dell'assegno per l'accompagnatore degli invalidi stessi. Nei pressi di via Nomentana gli invalidi di cui trattasi sono stati fermati dalle forze di polizia ed obbligati a discendere dai torpedoni. Poi le suddette forze di polizia hanno preteso che i ciechi di guerra, che sono rimasti senza i loro rispettivi accompagnatori, circolassero, e siccome è tanto naturale ch'essi non erano in grado di circolare da soli, sono stati inconsultamente malmenati. Ieri sera un loro dirigente, accompagnato da un Commissario di P.S. e da alcuni suoi colleghi anch'essi ciechi di guerra, è venuto qui per conferire col Presidente del Senato, ma egli non era presente e siccome non erano presenti anche il Presidente della Commissione finanze e tesoro ed il relatore di maggioranza per la legge sulle pensioni di guerra, allora essi hanno creduto bene di parlare con me. Vi confesso che ho provato uno strazio nel dover constatare che questo cieco di guerra aveva gli abiti quasi a brandelli e le mani insanguinate, un cieco di guerra — notate bene — medaglia d'oro, che eccitatissimo, anzi, al colmo dell'esasperazione, parlava sdegnato con la schiuma alla bocca e guardava gli interlocutori con la tragica ed impressionante fissità dei suoi occhi spenti. Appena saputo del fatto incredibile, un notevole gruppo di minorati di guerra, in segno di protesta, ieri sera ha occupato l'Altare della Patria ed ivi si è installato fino a tarda ora della notte. La folla, per un istintivo senso di umana solidarietà verso i minorati stessi, ha raccolto sul momento una certa somma ed ha offerto a loro indumenti e viveri. Nel contempo, e questa volta però in segno di protesta per la mancata applicazione della legge ultima sul collocamento, da parte di un altro gruppo di minorati è stata occupata la direzione degli Ospedali Riuniti di Roma.

Ora io, a nome del Gruppo al quale mi onoro di appartenere intendo elevare in quest'Aula una vibrata protesta per l'inqualificabile comportamento della polizia nei confronti di superinvalidi, e, particolarmente, di ciechi di guerra.

Questo succedersi di fatti indica chiaramente quale è lo stato d'animo dei suddetti gloriosi sventurati nei confronti della piega che va assumendo la legge che trovasi ora all'esame del Senato. Posso riferirvi che ieri sera la Commissione dei ciechi di guerra ha dichiarato che essi non intendono affatto desistere dal loro atteggiamento di protesta, e che non si fermeranno nemmeno di fronte alle mitragliatrici, « tanto — essi hanno testualmente dichiarato — per quello che oramai ci può dare la vita, vale senz'altro la pena di gettarla nella lotta per la rivendicazione dei nostri sacrosanti diritti ». Naturalmente, le proteste di questi minorati non si limitano soltanto nei confronti delle loro specifiche richieste, ma raccolgono tutta quanta l'espressione di malcontento e di sdegno della grande famiglia dei pensionati di guerra.

Io vorrei che queste accorate voci di protesta ci facessero comprendere che non si possono impunemente calpestare i sacrosanti diritti delle prime e principali vittime della guerra e nel contempo ci rendessero edotti come sia necessario, per quello che ancora ci resta da discutere, abbandonare questo sistema, e cioè questa politica di ristrettezza, di grettezza e, voglio anche aggiungere, di iniquità, che finora è stata pedissequamente seguita nei loro confronti. (*Applausi da sinistra*).

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Cerruti ha detto testè che ieri si era cercato invano il relatore di maggioranza. L'onorevole Cerruti non è bene informato, perchè il relatore di maggioranza ha parlato per molto tempo col presidente del gruppo dei mutilati di Roma, ingegner Cirenei, il quale è venuto col proposito di portare la voce di quei mutilati.

Si parla ora di agitazioni, che non sembra siano avvenute in quelle forme ora descritte dall'onorevole collega Cerruti. Questo tengo a precisare e, se il Presidente mi concedesse di parlare anche in ordine a ciò che riguarda le ulteriori richieste, ora o quando che sia nel corso della discussione, mi spetterebbe il compito di mettere in rilievo come le richieste siano state appagate nella gran parte. Ho più volte detto questo, ma, siccome potrebbe sembrare che l'espressione non fosse del tutto soddisfacente, leggerei, quando il Presidente me lo concedesse, anche le cifre.

PRESIDENTE. Non glielo consento. I fatti ai quali ha accennato il senatore Cerruti non possono che incontrare il rincrescimento di tutti noi, data la categoria di persone che riguardano; ma, senza voler dare un giudizio sulla versione dei fatti stessi, non credo che il Senato possa tenere conto in alcun modo di manifestazioni, quali che siano, contro un voto da esso espresso. Desidero quindi che su questo punto non ci si soffermi ulteriormente e perciò considero chiusa la discussione su tale argomento.

Passiamo ora alla discussione del titolo terzo del disegno di legge.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Anche le poche parole che sono state dette adesso dimostrano lo stato di tormento in cui tutti ci troviamo di fronte a questa situazione grave. Vorrei fare osservare al Senato che dobbiamo adesso iniziare la discussione del titolo terzo del disegno di legge, che riguarda il trattamento delle vedove e degli orfani. Quale che possa essere il giudizio che ognuno di noi può avere sulle provvidenze finora prese, vi è indubbiamente, nei confronti di questa categoria, una disparità di trattamento che francamente dispiace. Ciò è forse perchè gli orfani e le vedove, donne e ragazzi, e i genitori vecchi non hanno la possibilità di agitarsi, di gridare i loro diritti, di farli valere, di dimostrare. Allora io credo che è dovere preciso di tutti noi — e particolarmente di quelli di noi che siamo tornati alle nostre case e che abbiamo avuto la fortuna di poter ancora provvedere alle necessità dei nostri familiari — di erigerci veramente a tutori di questa categoria che ha perduto i suoi più naturali sostegni.

Ora, il trattamento che è fatto alle vedove è tale, che giustificherebbe una proposta di soppressione del terzo comma dell'articolo 90, perchè, quando ad una donna si danno 5 o 6 mila lire al mese, non le si può imporre poi che la fame non la costringa a fare certe cose che sono deplorevoli e che desidereremmo che nessuna donna, e tanto meno una donna che porta un dolore di tal fatta, compisse mai. Credo veramente che il progetto, così come è, non possa costituire una base di discussione obiettiva per nessuno.

Quindi, pregherei il Senato di volere, come ha già fatto per altri articoli, rinviare la discussione di questo titolo terzo a dopo che sarà discusso il resto della legge pregando nel frattempo Commissione e Governo di esaminare se non sia possibile fare uno sforzo per sottoporci un quadro che possa costituire una base di discussione, perchè onestamente credo che, al di là delle divergenze più profonde e più gravi, quello che oggi c'è sottoposto, in confronto a tutto il resto ed alla situazione obiettiva, non può costituire nemmeno una base concreta di discussione. Questa è la proposta che volevo fare. (*Approvazioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Vi è dunque una proposta di rinvio, da parte dell'onorevole Lucifero, della discussione del titolo terzo. Su questa richiesta di rinvio hanno diritto a parlare due senatori in favore e due contro.

Nessuno chiedendo di parlare, do la parola al relatore di maggioranza, senatore Zotta.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. A parte quelle che sono le ragioni poste a fondamento del rinvio, non ne vedo l'utilità: la materia, intanto, resta quella che è; il rinvio di un giorno o due della discussione non apporterebbe nessun contributo alla soluzione del problema nel senso auspicato dall'onorevole Lucifero e che è anche quello auspicato da noi.

Peraltro, si dovrebbe operare il rinvio anche per il titolo successivo per le stesse ragioni; perchè, mentre il titolo terzo riguarda i diritti delle vedove e degli orfani, il titolo quarto riguarda i genitori. Ed allora, dopo aver saltato molti articoli concernenti la sostanza, dovremmo passare a discutere della procedura. Penso invece che convenga prima sapere cosa sia la sostanza e poi esaminare la forma con cui disciplinarla.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questa questione il Governo non può che rimettersi al Senato.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, avevo già avvertito che sulla proposta del senatore Lucifero avrebbero potuto prendere la parola due senatori in favore e due contro. Poichè nessuno aveva chiesto di parlare, io avevo dato la parola al relatore di maggioranza, Quindi, a termini di Regolamento, a lei non toccherebbe di parlare...

PALERMO. Si tratta di un equivoco. Io avevo

alzato la mano, volendo con ciò significare l'intenzione di parlare.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Palermo, la prego di esser breve.

PALERMO. Vorrei dire solo questo: mi associo completamente alla proposta formulata dall'onorevole Lucifero. Non solo, ma questa proposta di sospensiva per esaminare il merito e la sostanza del titolo terzo, la estendo anche al titolo quarto. Nè posso accettare la risposta che ha dato l'insigne relatore di maggioranza. Egli dice che questa è la legge e quindi c'è poco da fare. Ebbi già occasione di prendere la parola sulla concezione, che ha la maggioranza del Senato, di una Assemblea parlamentare. In realtà questa è una legge che il Governo ha presentato; l'Assemblea...

PARATORE. Non è esatto, la Commissione ha largamente modificato il testo del Governo.

PALERMO. Mi scusi, onorevole Paratore...

PRESIDENTE. Non si risenta delle interruzioni, senatore Palermo, poichè lei è solito interrompere.

PALERMO. A questa legge, presentata dal Governo, sono stati apportati degli emendamenti concordati dopo discussioni svoltesi fra i dirigenti dell'Associazione dei mutilati, i componenti della Commissione e il Governo stesso. Su questo siamo d'accordo; anzi, per essere precisi, non siamo d'accordo, perchè, malgrado questi emendamenti, noi non siamo soddisfatti.

Ma, per quello che riguarda le vedove, gli orfani e i genitori dei caduti in guerra, nessuna modifica è stata apportata al disegno di legge. (*Cenni di assenso del senatore Paratore*). Allora penso che, siccome dobbiamo affrontare questo problema, non solo con serietà di intenti, ma anche con senso di riconoscenza verso queste benemerite famiglie, che si sono viste private dei loro congiunti, non possiamo assolutamente ammettere nè concepire che lo Stato possa ritenere di aver compiuto il proprio dovere corrispondendo ad una vedova quattro o cinque mila lire al mese.

Quindi, senza voler ritardare comunque l'espletamento della discussione della legge, mi associo alla proposta del senatore Lucifero, in modo che la Commissione abbia la possibilità di affrontare questo problema. Mi permetto di far notare a questo punto all'insigne senatore Paratore che, quando in questa sede si parla sempre di esigenze di bilancio, posso anche dire che non mi interessano, perchè, quando si tratta di mutilati e di invalidi, delle famiglie di caduti in guerra, le esigenze di bilancio debbono pur passare in seconda linea, così come il Governo ha fatto per altre categorie non benemerite.

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, la invito a limitarsi a parlare sulla proposta di rinvio.

PALERMO. Vorrei far notare inoltre che, per l'articolo 121, noi abbiamo due forme di copertura, una indicata dal Governo ed un'altra indicata dalla maggioranza.

PARATORE. La Commissione non dà mai copertura. Se il Governo dà la copertura, la Commissione può accettare un aumento di spesa.

PALERMO. Vi sono — dicevo— due forme di copertura, una stabilita dal Governo ed un'altra suggerita dalla Commissione.

PRESIDENTE. La copertura stabilita dalla Commissione è sostanzialmente la stessa; è però precisato il provvedimento di variazioni di bilancio col quale si dovrà far fronte all'onere finanziario.

PALERMO. La Commissione stabilisce 6 miliardi, mentre il Governo non indica alcuna cifra. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, io penso che, se vogliamo fare veramente il nostro dovere e non solo mettere il polverino a quel che ci presenta il Governo, dobbiamo esaminare a fondo questa legge con la dovuta considerazione e coscienza, dopo di che ognuno assumerà le proprie responsabilità.

PARATORE. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Vorrei chiarire definitivamente, in modo da togliere qualsiasi equivoco, quale è la funzione della Commissione finanze e tesoro

La Commissione finanze e tesoro, anzitutto, come sua prassi, non può di sua iniziativa nè proporre aumenti di spesa, nè diminuzione di entrate; ciò è compito del Governo il quale, nel proporre aumenti di spesa, deve contemporaneamente indicare quale sia la relativa copertura.

Evidentemente, ciò vale per il caso in esame, in cui ci troviamo di fronte ad emendamenti che aumentano notevolmente l'iniziale onere finanziario. Infatti, onorevoli colleghi, siamo partiti da un disegno di legge che comportava un onere di 17 miliardi e siamo già arrivati, attraverso l'ap-

provazione dei vari emendamenti, ad un onere di 30 miliardi e la copertura di questa maggiore spesa è ancora molto discutibile!

Riaffermo quindi che la Commissione finanze e tesoro deve essere contraria ad ogni aumento di spesa e quindi agli emendamenti che tale aumento comportano, ma che sarà ben felice di potervi aderire qualora il Governo indichi i mezzi con i quali farà fronte a questi nuovi oneri finanziari.

D'INCA'. Domando di parlare contro la proposta del senatore Lucifero.

PRESIDENTE. Avendo fatto un'eccezione per il senatore Palermo, non posso esimermi nel farne un'altra per lei. Ha facoltà di parlare, senatore d'Incà.

D'INCA'. Per quel che è stato detto qui dentro più volte, ed anch'io ho avuto l'onore di affermare questo principio, tutti siamo perfettamente d'accordo che la legge, come è presentata, non soddisfa alle integrali esigenze della grande categoria dei mutilati aventi diritto alle pensioni dirette e peggio all'esigenza dell'altra grande categoria, avente diritto alle pensioni indirette. E' inutile però, ormai, se abbiamo senso realistico della situazione, stracciarci le vesti o far apparire noi della maggioranza come degli insensibili e dei senza cuore. La realtà inoppugnabile è quella che è stata più volte conclamata, e cioè che le possibilità finanziarie del momento sono quelle previste nel progetto iniziale, opportunamente emendato con un aumento dell'onere finanziario di circa 12 miliardi. Sono convinto, non per intuito, ma per le stesse dichiarazioni pubbliche o confidenziali, che anche gli amici dell'opposizione hanno la medesima convinzione che per il momento non si possa fare di più. (*Proteste dalla sinistra*). Non è un'opinione personale, è un'opinione che, in sede di esame del progetto in discussione da parte del Comitato centrale dell'Associazione Mutilati è stata condivisa — per quanto mi consta — dallo stesso collega Palermo. (*Interruzione del senatore Palermo*).

In quella sede non ci siamo dissimulati l'insufficienza quasi dei miglioramenti per i genitori vedove ed orfani dei Caduti, ma nel contempo ci siamo tutti convinti che per il momento occorre approvare la legge com'è, per poi riprendere in esame le situazioni che sono meno favorite dall'attuale progetto. Insistere ora in emendamenti e proposte che possono indurre ad ulteriore aumento dell'onere finanziario, vuol dire sabotare la legge, cioè non permettere a coloro cui essa viene incontro di goderne subito i benefici.

D'altra parte, già abbiamo votato un ordine del giorno accettato come raccomandazione dal Governo in cui è stato fissato un termine abbastanza ristretto per l'immediata ripresa e sollecita conclusione della revisione e rivalutazione delle pensioni indirette. Permettiamo, intanto, che coloro che con questa legge ottengono un trattamento quasi consono, come i grandi invalidi, lo realizzino immediatamente con la pronta approvazione della legge stessa. Lo scopo che si prefigge il chiesto rinvio dell'onorevole Lucifero è già previsto nella formulazione del testè ricordato ordine del giorno, accettato dal Governo. Siamo tutti d'accordo che il vostro progetto (*si rivolge ai settori di sinistra*) è migliore di quello governativo; diciamo, anzi, che anch'esso è insufficiente, perchè non soddisfa appieno le esigenze delle categorie degli aventi diritto. Ma siamo realistici: diamo intanto quel che possiamo dare e poi passeremo al lavoro per il di più.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ho già espresso più volte la mia convinzione in merito a questa legge ed ho detto che verso le vedove e i genitori essa non soddisfa il Governo, e tanto meno mi soddisfa personalmente. Ma esigenze di bilancio, che non possiamo dimenticare anche se si tratta di una benemerita categoria, ci obbligano in questo momento a fermarci e ad esaminare con serietà fin dove ci possono portare le nostre disponibilità. Tutto quel che è stato possibile fare l'ho fatto fin dal primo momento in cui ho assunto la carica, ma, oltre quanto ho concesso d'accordo col mio Ministro, non m'è possibile fare.

Quindi prego il Senato di procedere avanti con rapidità, perchè desidero — come lo desidera, del resto, il Governo — portare questa legge all'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento prima delle vacanze estive. E' questa una necessità assoluta, una promessa che tutti abbiamo fatto. Non prestiamoci quindi al giuoco di ritardare

l'approvazione del provvedimento e d'irritare col nostro contegno i veramente bisognosi.

LUCIFERO. La mia proposta non ritarderà di una sola ora i lavori.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei, onorevole Lucifero, dal suo punto di vista ha perfettamente ragione. Ma io ho accettato un ordine del giorno come raccomandazione fin dal primo giorno della discussione generale; ordine del giorno col quale mi sono impegnato a battermi come, del resto, mi sono battuto affinchè questo disegno di legge fosse al più presto approvato. Sono lieto di averlo fatto; anche se spesso il mio compito riesce antipatico a molti, esso è però approvato dall'enorme maggioranza dei mutilati ed io lo affronto con animo sereno, sicuro di servire il Paese e la causa dei mutilati stessi.

Io non posso entrare nel merito della proposta del senatore Lucifero, perchè spetta solo al Senato di decidere in questioni di procedura, ma vi prego caldamente di portare avanti la discussione, in modo che l'altro ramo del Parlamento possa esaminare ed approvare il disegno di legge prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Non è su una questione di procedura che lei deve pronunciarsi, onorevole Chiaramello, ma sulla possibiiltà che, entro un breve periodo di tempo, durante il quale ne rimarrebbe sospesa la discussione, le disposizioni contenute nel titolo terzo e quarto siano modificate nel senso che venga migliorato il trattamento economico alle vedove, agli orfani e ai genitori dei caduti: si tratta quindi di una questione di sostanza.

LUCIFERO. Ribadisco che non penso di ritardare nemmeno di un'ora la prosecuzione dei lavori su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Lucifero, anche se questa non è la sua intenzione, la proposta da lei formulata, qualora fosse accolta, non potrebbe non prolungare la discussione del disegno di legge.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per ora il Governo non può assolutamente assumere un impegno del genere. L'ho dichiarato all'inizio della discussione e sono dolente di doverlo dichiarare anche ora, perchè non sono mutate le condizioni di fatto che impongono tale dichiarazione.

PRESIDENTE. Chiedo allora al senatore Lucifero se insiste nella sua proposta.

LUCIFERO. Insisto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, sono stato perplesso non sapendo se chiedere la parola contro o in favore della proposta del senatore Lucifero. Tale perplessità derivava dal fatto che io sono membro della Commissione finanze e tesoro e, come tale, ho assunto l'impegno morale di votare contro.. Però non ho assunto l'impegno di rinunciare a quella che può essere la mia convinzione. Quindi io non voterò nè a favore, nè contro la proposta Lucifero, ma intendo chiarire qual'è il mio giudizio sulla proposta stessa. Mi pare che in partenza abbiamo sbagliato quando ci siamo preoccupati di un'eventuale mancanza di copertura; abbiamo invertito quelle che sono le posizioni e le responsabilita politiche. Il Parlamento ha l'obbligo di dire se ritiene o no e in quali limiti una richiesta giustificata. Il Governo ha il compito, la responsabilità politica di dichiarare se è possibile o no la copertura; così del resto nella sua alta esperienza politica aveva già centrato il problema lo stesso Presidente della Commissione finanze e tesoro. Quando l'onorevole Lucifero ci chiede di riprendere in esame questo drammatico aspetto di questo disegno di legge, cioè in ispecie la situazione delle vedove e delle vedove con figli, e quando tutti siamo concordi nel ritenere che l'assegno concordato è tale che, invece di consentire alla vedova di adempiere a quell'obbligo morale che la legge stessa le impone, cioè il rispetto alla memoria del marito, può costringerla anche a scendere tutti i gradini della scala morale, non possiamo sottrarci dall'esaminare questa richiesta. Noi abbiamo l'obbligo di dire se, nei limiti di quelle che sono a largo raggio le possibilità del bilancio, questo problema può essere riesaminato ed abbiamo il dovere di fissare quale dovrebbe essere, secondo noi, il trattamento da usarsi; il Governo poi dirà se può trovare i mezzi finanziari per soddisfare la nostra richiesta: noi ne trarremo conseguenze politiche.

D'altra parte, la legge non resta inefficiente, perchè la parte che riguarda i mutilati può essere approvata.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna Randaccio, la prego di concludere.

SANNA RANDACCIO. Condenso per l'invito del Presidente, e per riguardo al Senato. Avrei qualche altra cosa da dire, ma mi riservo di dirla in altra sede; vi dirò solo che, se non fossi membro della Commissione finanze e tesoro, avrei votato a favore della proposta Lucifero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Lucifero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

Riprendiamo allora la discussione dall'art. 55.

A quest'articolo il senatore Merlin Umberto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato considera che il Governo nell'attuale momento ha fatto quanto era possibile per la risoluzione del problema del trattamento economico dei mutilati ed invalidi con le provvidenze di questa legge e con le disposizioni legislative sulla assunzione obbligatoria dei minorati di guerra. I miglioramenti odierni infatti consentono a coloro che hanno perduto per intero la capacità lavorativa una dignitosa indipendenza economica, sia in ordine ai normali bisogni di vita, sia per rispondere adeguatamente alle esigenze di cura e di assistenza. Per le categorie inferiori (dalla II all'VIII) i miglioramenti odierni vanno congiunti con la garanzia del collocamento obbligatorio, per il quale si chiede rigorosa osservanza da parte di enti pubblici e di privati. Per quanto invece riguarda il trattamento economico dei congiunti dei caduti, il Senato, pur apprezzando i miglioramenti disposti con la presente legge, reputa che il problema sia ancora lontano dalla soluzione. E pertanto, considerando l'attuale difficoltà finanziaria e di bilancio, invita il Governo a studiare nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio a che nel minor lasso di tempo possibile il problema stesso sia affrontato e risoluto ».

L'ordine del giorno reca anche la firma dei senatori: D'Incà, Tessitori, De Luca, Uberti, Bellora, Lanzara, Tomè, Boggiano Pico, Lovera, De Bosio, Perini, Cadorna, Marconcini, De Gasperis, Farioli, Riccio, Lavia, Bosco Lucarelli, Carelli, Benedetti, Tafuri, Ottani, Russo, Galletto, Angelini Cesare, Carbonari, Cappa, Pietra, Genco, Samek Lodovici, Turco, Bertone, Ciccolungo, Fantoni, Page, Tommasini, Martini, Baracco, Guarienti, Sacco, Longoni, Braitenberg, Caron, Monaldi, Pezzini, Corbellini, Valmarana, Toselli, Tartufoli, Gerini, Donati, Lamberti, Magrì, Magli, Cemmi, Zelioli, Zane, Buizza, Traina, Conci, Restagno, Salomone, Alberti Antonio, Salvi, Magliano, Braccesi.

Il senatore Umberto Merlin ha facoltà di svolgerlo.

MERLIN UMBERTO. Posso svolgere brevemente l'ordine del giorno che ho presentato, tanto più che la discussione già avvenuta sulla proposta di rinvio del senatore Lucifero ha dato modo, in sostanza, a vari senatori di esporre per implicito il loro parere anche sul mio ordine del giorno. Esso è firmato da moltissimi colleghi, e, in sostanza, esprime un concetto di disagio nel quale noi ci troviamo. Noi proviamo vivo e profondo il dolore nel non poter accogliere e soddisfare tutti i desideri e le necessità delle categorie interessate per quanto riguarda le pensioni indirette agli orfani ed alle vedove. Anche il collega Lucifero, con la sua proposta di rinvio, era animato dagli stessi nostri sentimenti. Per quanto riguarda il trattamento economico dei mutilati e degli invalidi, con le provvidenze di questa legge e con le disposizioni legislative per l'assunzione obbigatoria dei minorati di guerra, noi crediamo di aver assolto il nostro dovere e di essere venuti incontro, se non del tutto, certo in buona parte ai bisogni di queste categorie degne del massimo rispetto e della maggiore comprensione. Riconosciamo però che, per i congiunti dei caduti, per le vedove e per gli orfani, questo dovere, con questo disegno di legge, noi non lo assolviamo. E' doloroso dirlo, ma è così perchè, se io volessi scendere alla casistica e volessi prendere in esame le tabelle, potrei dare la dimostrazione che effettivamente quello che diamo è troppo poco. Che cosa fare in questa situazione? Rinviare? Perchè? Se il Governo ha dichiarato ormai che quello che ha messo a disposizione è il massimo sacrificio che il bilancio dello Stato comporta, non possiamo che arrestarci di fronte a questa dichiarazione e non per un ossequio esagerato verso quello che il Governo fa, ma di fronte ad una necessità che non si può superare. Necessità, o signori, perchè voi comprendete benissimo — non occorre essere maestri di scienza delle finanze per comprenderlo — che sarebbe facile al Governo concedere tutto quello che si

chiede, basterebbe far gemere i torchi; se il Governo non lo dà, se dice di non poterlo dare, si persuadano anche i colleghi della opposizione, ci debbono essere delle ragioni serie e fondate, perchè sarebbe più simpatico e più facile il concedere. (*Vivaci interruzioni dai banchi di sinistra*).

Questo, se permettete, è il mio pensiero. Di fronte a queste ragioni e di fronte a questa situazione di impossibilità di bilancio, sono profondamente convinto che difendere il bilancio, procurarne il pareggio, giova a tutti, giova anche a quelle categorie alle quali in questo momento concediamo qualche beneficio, anche se non completo, perchè, se il Governo si mettesse su un'altra strada stampando carta moneta, si andrebbe incontro alla inflazione e si verrebbero a danneggiare proprio coloro che in questo momento vogliamo soccorrere: di ciò dobbiamo avere convinzione profonda. (*Interruzione dai banchi di sinistra*).

E' la solita discussione: voi trovate i mezzi finanziari per tutte le richieste, ma, se foste a quel posto (*indica i banchi del Governo*) non li trovereste, perchè *ad impossibilia*... con quel che segue. (*Interruzioni dai settori di sinistra*).

Allora, in questa situazione, non c'è che da esprimere il voto, esposto nell'ordine del giorno, e cioè che non riteniamo, votando queste disposizioni, che la questione sia chiusa; noi anzi auspichiamo e domandiamo espressamente — noi stessi facenti parte della maggioranza — che, poichè non siamo soddisfatti di queste disposizioni e riteniamo che non si faccia e non si compia tutto il nostro dovere, quel che non si può fare in questo momento lo si faccia tra breve. E perciò l'ordine del giorno conclude invitando il Governo a studiare nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio a che nel minor lasso di tempo possibile il problema stesso sia affrontato e risoluto.

Faccio poi per finire una osservazione, e la faccio mia perchè l'ha esposta un collega benemerito della causa dei mutilati, il collega D'Incà. Ho constatato attraverso qualche contatto avuto con i Comitati di questa benemerita categoria di sacrificati della guerra, che il loro desiderio è che questa legge rapidamente possa arrivare in porto. Discutono, negano i mutilati che i benefici concessi siano completi — questo è umano ed è nel loro diritto — ma hanno il desiderio che la legge arrivi in porto e possa rapidamente diventare legge dello Stato.

Con queste considerazioni e per queste ragioni io e gli altri firmatari preghiamo il Senato di votare questo ordine del giorno, sempre convinti che, anche quando avremo dato tutto ciò che promettiamo, avremo dato meno di quanto esigerebbe il sacrificio che le vedove, gli orfani, i congiunti dei morti in guerra hanno fatto per la nostra Patria. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nell'ordine del giorno del collega Umberto Merlin si fa cenno ad una prima categoria di minorati che avrebbe raggiunto con questa legge una dignitosa indipendenza economica. Non v'è dubbio che il termine sia quanto mai esagerato, perchè si tratta di 26.501 lire al mese ed in più di un assegno di 3.000 lire all'anno per ogni figlio a carico. Non parliamo poi delle categorie inferiori (dalla seconda all'ottava) nelle quali il sistema dei rapporti tecnico-giuridici che collegano le pensioni di queste categorie a quella di prima, secondo determinate percentuali di perdita della capacità lavorativa, è andato addirittura sconvolto così che le somme che verranno corrisposte sono senz'altro insignificanti.

Delle vedove, orfani e genitori non è nemmeno il caso di parlare: roba dell'altro mondo. Già: si spera nel collocamento obbligatorio. Ho detto poc'anzi, all'inizio della discussione, quando ho chiesto la parola, che proprio in questi giorni i minorati hanno occupato la direzione degli Ospedali riuniti di Roma, affinchè lo Stato provveda esso stesso in proprio e poi induca i privati e gli altri enti pubblici a rispettare le disposizioni della legge apposita. In proposito aggiungo che noi non abbiamo alcuna fiducia in questo presunto provvidenziale assorbimento dei minorati disoccupati. Comunque è bene parlarci chiaro: nel sistema della legge e nei concetti giuridici fondamentali sulle pensioni di guerra, è acquisita e consolidata questa norma: la pensione è una cosa a se stante; l'assistenza, con i suoi caratteri ed i suoi aspetti, è tutta un'altra cosa, che non può assolutamente essere confusa con la pensione stessa. Quindi la pensione deve essere corrisposta in rapporto a quella tale perdita di capacità lavorativa afferente ai singoli casi. Non potendosi liquidare il danno secondo una stima individuale,

dovrebbe almeno stabilirsi un termine medio che tenga conto dei massimi e dei minimi. Invece le pensioni di cui trattasi sono ridotte ad un limite estremo, e, nella pluralità dei casi, sono assai al disotto di questo limite estremo. Quindi ben venga il collocamento (il quale, pertanto, concerne soltanto gli uomini), ma non si tenti di travisare il principio su cui si regge l'istituto delle pensioni di guerra per trasferirlo in altri settori che dovrebbero funzionare da paravento. Si deve fare l'una e l'altra cosa.

Ora, il rinvio del problema nella fiducia che il Governo provveda (cioè a dire: campa cavallo che l'erba cresce) non è affatto un criterio che possa essere accolto, e ciò per tante ragioni. Il Governo deve provvedere e subito. Se il Senato approvasse un determinato provvedimento, il Governo ha l'obbligo di superare queste pretese difficoltà di bilancio: applichi tasse, colpisca anzi tutti coloro che hanno profittato della guerra, introduca variazioni di bilancio, e così via. Ma perchè debbono proprio essere i pensionati di guerra, e cioè le prime vittime della guerra, a soffrire di questa situazione? E' sullo Stato che incombe il preciso dovere di andare incontro ai loro bisogni in modo adeguato e non altrimenti. Noi non abbiamo nessuna fiducia in una prossima opera di adeguamento ad iniziativa del Governo e ciò abbiamo già dichiarato senza tante perifrasi in sede di discussione generale. Non è con queste dilazioni, non è con questi inviti e sollecitazioni platoniche che i minorati di guerra possono far fronte ai loro indeclinabili bisogni. I minorati, le vedove, gli orfani ed i genitori dei caduti chiedono che si rispettino e subito i loro sacrosanti diritti. Hanno già atteso fin troppo tempo. Insomma, non è con le chiacchiere che essi possono pagare le loro spese, e risolvere i loro quotidiani problemi. Sia pure corrisposto quel minimo che le condizioni economico-sociali del Paese consentono, ma questo minimo dev'essere dato immediatamente.

PRESIDENTE. Insomma, la minoranza della Commissione è favorevole o contraria all'ordine del giorno del senatore Merlin?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Chiaro: dichiariamo di votare contro.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, io voterò decisamente contro l'ordine del giorno del senatore Merlin, per un semplice fatto: è la solita formula del Governo democratico cristiano: oggi non si fa credito, ma domani sì. Ora, così si può scrivere su un cartello appeso al muro di una bettola, ma così non si può dire nel Parlamento italiano, la cui opera deve ispirarsi ad una concezione politica e morale.

Dite che non volete fare di più, perchè, se proprio qualcosa avreste voluto fare, avreste trovato prima di oggi i mezzi per soddisfare, almeno in parte, quelle che sono le esigenze assolute dei poveri mutilati di guerra, delle vedove e degli orfani. Non l'avete fatto. Perchè? Perchè non volete tormentare il portafoglio dei pescicani, degli arricchiti di guerra, tra i quali ci sono anche molti vostri correligionari. Non volete toccare quei miliardari, quegli sperperatori della ricchezza che ancora ci sono in Italia; siete sempre un Governo di classe. (*Proteste dal centro e dalla destra*).

Onorevoli colleghi, col voto contrario che dà all'ordine del giorno Merlin, il mio gruppo intende significare che la Democrazia cristiana è ipocrita quando parla di difendere la povera gente. (*Vivaci proteste dal centro e dalla destra. Clamori*).

MERLIN UMBERTO. E tu sei il più grande buffone. (*Proteste dai banchi di sinistra. Clamori*).

PRESIDENTE. Senatore Merlin, non consento che si usino questi termini.

TONELLO. Dichiaro che all'antico Ministro di Mussolini non mi degno neppure di rispondere. Sappiamo qual'è la sua vita, sappiamo che è stato Ministro di Mussolini. Da lui non raccolgo nulla, sono troppo in alto.

PRESIDENTE. Onorevole Tonello, ho detto in altra occasione che tutte le volte in cui viene pronunciata qualche espressione non consentanea a questo luogo, spetta al Presidente e a nessun altro di deplorarla.

Esprimo il mio rincrescimento per quanto è accaduto, ma, mentre considero le frasi dette dal senatore Tonello un apprezzamento di carattere politico, che non posso ritenere vietato in quest'Aula, ritengo che le parole usate dal senatore Merlin costituiscono un apprezzamento di carattere personale.

Sono convinto che l'onorevole Merlin, sia il pri-

mo a sentire rincrescimento per le parole pronunziate nella foga della propria reazione.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Il Senato mi dia atto che io ho l'abitudine di non offendere mai nessuno. Se questa volta sono scattato, ne domando scusa. Però vorrei che il collega Tonello domandasse scusa a tutti i democratici cristiani...

TONELLO. No, no, no.

MERLIN UMBERTO. Il collega Tonello ha offeso tutta la Democrazia cristiana, che io qui rappresento, perchè in questo momento io sono il Presidente del gruppo parlamentare.

I nostri atteggiamenti si possono criticare ma non si può impunemente offendere la rettitudine delle nostre intenzioni. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, lei si deve limitare al fatto personale puramente e semplicemente.

Onorevole Tonello, il senatore Merlin ha indubbiamente compiuto un gesto cristiano chiedendo pubblicamente scusa, anche se ha sottoposto quasi ad una condizione tale gesto. Non si tenga conto della condizione. Lei però, onorevole Tonello, tralasci, da parte sua, ogni apprezzamento che possa suscitare reazioni. Penso che l'incidente debba ora ritenersi chiuso.

Il senatore Tonello ha facoltà di continuare il suo discorso.

TONELLO. Riaffermo la necessità di votare contro l'ordine del giorno Merlin. Il nostro gesto ha un significato per il Paese, significato che illustreremo nelle prossime battaglie elettorali, per quanto gli anni mi fanno sospettare che forse io non vi parteciperò. Non importa; se anche io non ci sarò più, ci saranno altri della mia terra ad illustrare bene quale è la condotta di certi uomini politici.

Orbene, noi diciamo che questi miglioramenti richiesti non esorbitano da quella che è la potenzialità economica del nostro Paese in questo momento, ma che essi non sono concessi semplicemente perchè non si vuole toccare la grossa borghesia italiana, la borghesia degli speculatori, degli affaristi, degli accumulatori di miliardi a spese del sangue e delle lacrime del popolo italiano. Non dite che è retorica questa: è realtà. Voi lo sapete meglio di me che ci sono in Italia moltissimi straricchi i quali non pagano in rapporto alle loro ricchezze, mentre urgenti sono i bisogni delle classi lavoratrici. L'ingratitudine che il popolo italiano mostra verso la gioventù italiana, la quale ha sacrificato la propria vita sui campi di battaglia, è una cosa che ripugna all'animo nostro.

Voi sapete che non esalto la guerra, nè sono ammiratore dei mutilati di guerra perchè essi hanno combattuto sui campi di battaglia. Io vedo in loro delle creature umane vittime della triste organizzazione sociale e delle barbarie della guerra e, poichè essi sono minorati nella loro potenzialità di lavoro e di vita, dico che è un dovere improrogabile del popolo italiano aiutarli e dar ad essi nonchè ai loro bimbi e alle loro vedove la possibilità di vivere.

Non dovete fidarvi sempre della prassi che nell'oggi non si fa credenza e nel domani sì, perchè il popolo italiano ormai ha compreso la commediola indecente. Io comprendo l'atteggiamento dell'onorevole Paratore, il quale scrolla continuamente la testa tutte le volte che noi facciamo qualche proposta di maggiorazione, perchè egli è il vigile guardiano dei bilanci dello Stato, ma capisco anche che la responsabilità vera è del Governo, il quale deve dare un altro indirizzo al nostro Paese. I vostri ordini del giorno, signor Merlin, non servono che a giustificare l'inerzia ed il nullismo della Democrazia cristiana. (*Approvazioni dai settori di sinistra*).

PRESIDENTE. Faccio rilevare all'onorevole Merlin che il suo ordine del giorno mi sembra conclusivo, in quanto prende atto di deliberazioni che considera già adottate. Mi pare quindi che sarebbe più opportuno porre in votazione l'ordine del giorno dopo aver effettivamente deliberato sul trattamento economico alle famiglie dei caduti, e cioè dopo la votazione dell'art. 82, ultimo del titolo IV.

MERLIN UMBERTO. Concordo.

PRESIDENTE. La votazione dell'ordine del giorno Merlin è allora rinviata a dopo la votazione dell'art. 82.

Proseguiamo quindi nell'esame degli articoli del disegno di legge:

TITOLO III.

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA E DEGLI ORFANI.

Art. 55.

La vedova del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella *G*, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal primo comma dell'articolo 26.

Quando si tratta di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella *H*.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

Al primo comma di questo arcitolo la minoranza della Commissione propone di sostituire il seguente:

« La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella *G* ».

La minoranza propone inoltre la soppressione del secondo comma.

L'onorevole Merlin Angelina suggerisce, invece, di aggiungere, in fine al secondo comma, le parole « anche nel caso che essa goda di una pensione personale diretta ».

Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, ritengo sia opportuno rinviare la discussione a dopo l'esame dell'art. 31 — che è stato accantonato — in quanto tale articolo tratta appunto la questione della cumulabilità degli assegni.

MERLIN ANGELINA. Va bene.

PRESIDENTE. Do allora la parola al senatore Cerruti perchè svolga gli emendamenti della minoranza della Commissione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Per quanto la questione che concerne le pensioni di guerra per le vedove e gli orfani si basi su principi informatori analoghi a quelli già da noi svolti a proposito dell'articolo 26, riteniamo che non sia contraddittorio aprire la discussione sul titolo delle vedove e degli orfani sebbene sia pendente la sospensiva di tale articolo, anzi crediamo che non vi sarebbe contraddizione neanche nell'ipotesi in cui l'articolo 26 fosse già approvato secondo il testo della maggioranza.

Il Senato potrebbe benissimo decidere nel primo caso in un modo e nel secondo in un altro modo senza che sorgesse una minima ombra di incompatibilità. Vorrei quindi illustrare brevissimamente questo concetto senza diffondermi sulle questioni di carattere generale già dibattute in precedenza.

Secondo l'emendamento da noi proposto, la pensione di guerra dovrebbe essere corrisposta in modo perfettamente analogo tanto alle vedove dei civili morti per fatto di guerra, quanto alle vedove dei militari morti per servizio di guerra o attinente alla guerra. La ragione è chiara: noi abbiamo soppresso ogni distinzione fra combattenti e non combattenti, e cioè i non combattenti, o i loro aventi causa, riceverebbero la stessa identica pensione che dev'essere corrisposta nel caso dei combattenti. E se c'è un motivo di più per difendere questa nostra posizione, la quale nei confronti del concetto giuridico del risarcimento del danno subìto è ortodossa, questo motivo lo si riscontra proprio nel caso in cui noi ci troviamo di fronte agli aventi causa dei caduti in guerra. Quando uno è morto per causa di guerra ha dato tutto quello che poteva dare. Ogni discriminazione che in altri casi può essere un semplice errore di impostazione giuridica in questo diventa senz'altro una vera e propria iniquità. In secondo luogo anche in questo caso noi abbiamo soppresso tutti gli assegni supplementari di adeguamento monetario. Aggiungerò, per compiutezza, che per le vedove e gli orfani c'è un solo assegno, vale a dire l'assegno speciale temporaneo di 40.000 lire

pro-capite all'anno. Noi proponiamo quindi una tabella unica e con una voce unica, che ora passerò brevemente ad illustrare. Prego i colleghi di portarsi alle pagine 206 e 207 del progetto di legge: si tratta della tabella G, sostitutiva delle tabelle G e H del progetto della maggioranza. Potete osservare che nella colonna del testo della minoranza vi è una cifra sola, nella quale, in senso astratto, sono conglobati anche gli assegni supplementari.

Pertanto la tabella del progetto governativo, così com'è, deve essere aumentata, per ogni voce, di 40 mila lire all'anno di assegno speciale temporaneo. Quindi le 55 mila lire della tabella di ventano 95 mila; le 49314 diventano 89314; le 36318 diventano 76318; le 19272, che costituiscono la voce ultima di base per il raggruppamento dei sottufficiali e dei mutilati di truppa, diventano 59272 lire, vale a dire, in quest'ultimo caso, 4939 lire al mese.

Osserviamo ora la tabella indicata nella colonna del testo della minoranza. Ripeto che noi in rapporto all'assegno virtuale che dovrebbe essere corrisposto al militare defunto qualora fosse in vita, abbiamo adottato il coefficiente del 40 per cento. Ciò detto, la pensione unica e globale è di 144.000 lire all'anno per le vedove e gli orfani degli ufficiali generali, di 134000 lire l'anno per quelle degli ufficiali superiori, di 122000 all'anno per quelle degli ufficiali inferiori, e di 112000 all'anno per quelle dei sottufficiali e militari di truppa, vale a dire, in quest'ultimo caso, 9333 lire al mese. Rispetto alle cifre proposte dal Governo c'è una differenza di 49000 lire all'anno nel più elevato raggruppamento, di 44686 lire nel secondo, di 45682 nel terzo, di 52728 nel quarto, la quale, in termine di percento, rappresenta rispettivamente un aumento del 52 per cento circa, del 50 per cento, del 60 per cento circa e del 90 per cento circa. Orbene, comprendiamo noi stessi che le cifre che abbiamo proposte sono alquanto basse. Cosa sono infatti 9333 lire al mese per il raggruppamento di base? Qualsiasi accattone guadagna di più, e questo parallelo è senza dubbio infinitamente triste. Quale mortificazione per una vedova che ha perduto il proprio marito in guerra vedersi ridotta in queste condizioni: ma tant'è, noi stessi siamo giunti ad un livello così basso tenendo calcolo delle condizioni economico-sociali del nostro Paese. Però in siffatte condizioni, la pensione da noi proposta rappresenta veramente il limite minimo estremo dal quale, logicamente, non si dovrebbe assolutamente deflettere.

Ciò premesso, qual'è l'onere che deriva dalla differenza tra le 4939 lire mensili proposte dal Governo e le 9333 lire mensili proposte da parte nostra? Da un calcolo approssimativo, considerando pari a 240.000 il numero delle vedove, questa differenza risulta di circa 13 miliardi di lire all'anno. Sempre in riferimento a queste somme così esigue noi dobbiamo tener presente che, se le pensioni fossero corrisposte secondo il criterio veramente razionale della media ponderale dei guadagni, e cioè tenendo calcolo dei massimi e dei minimi, la pensione di prima categoria dovrebbe risultare pari a 40.000 lire al mese. Ora, in base alla legge del 1912 sulle pensioni di guerra ed anche secondo la legge normale sulla riversibilità, alla vedova competerebbe il 50 per cento, vale a dire la sua pensione dovrebbe essere di 20 mila lire al mese. Dobbiamo dunque convenire che anche nel nostro progetto v'è una bella distanza da questa cifra. Ciò detto, ecco che siamo di nuovo alle soglie della solita solfa: si tratterebbe di trovare la copertura di 13 miliardi di lire all'anno per corrispondere almeno queste misere 9333 lire mensili. A me pare che il Senato piuttosto di preoccuparsi della copertura, debba giudicare sull'entità delle pensioni. Può il Senato rifiutarsi di assegnare per lo meno questo minimo con il quale, come luminosamente hanno affermato gli onorevoli Lucifero e Sanna Randaccio, si potrebbe almeno evitare che la vedova non sia spinta a cose innominabili per poter continuare a vivere? Perchè, rendetevi conto che con 4933 lire al mese la vedova non può nemmeno togliersi la fame. E non mi si dica che essa, se mai, dovrebbe cercare una occupazione perchè oggi anche con la miglior volontà l'occupazione non la trovano neanche alcuni milioni di uomini validi, non solo, ma la crisi si fa sempre più acuta ed i licenziamenti continuano con un crescendo impressionante.

Già, la copertura: è il solito, monotono e ridicolo *slogan*. Ma che cosa significa questo ritornello? Insomma, se oggi il Senato non dovesse decidere di corrispondere almeno questo minimo che è il limite estremo dal quale non si può più assolutamente deflettere, e che, come già dissi, è

al disotto di quello che può guadagnare un qualsiasi accattone (questo per una donna che vanta un sacrosanto diritto verso lo Stato e per uno Stato che ha assunto un impegno sacro ed indeclinabile verso di lei), il Senato stesso abiurerebbe a tutte le leggi umane, alla logica...

PRESIDENTE. Ma, senatore Cerruti, è stato deciso che del contenuto delle tabelle si discuta in fine, dopo l'approvazione degli articoli. Dei suoi emendamenti all'articolo 55, quindi, lei deve ora svolgere la parte che si riferisce all'estensione alla vedova del civile e del militare non combattente del trattamento previsto per la vedova del militare combattente.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sta bene, signor Presidente; aderisco al suo invito, per quanto non sia d'accordo con lei.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Sull'emendamento al primo comma è inutile discutere: siamo d'accordo. Anzi nel testo di legge c'è una disposizione di carattere generale a proposito delle pensioni dirette, in cui è detto che il trattamento economico che si fa ai militari, in virtù e per effetto dell'articolo 10, viene fatto anche alle vittime civili. Si capisce che le vedove delle vittime civili godono dello stesso trattamento di pensione di cui beneficiano le vedove dei militari. Questo va riferito anche ad un altro emendamento, presentato allo stesso articolo dal senatore Zelioli.

Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma, vale a dire la proposta di unificare il trattamento fatto alla vedova del combattente e quello spettante alla vedova del non combattente, la Commissione ha già spiegato, a proposito del l'articolo 26, le sue ragioni, sulla opportunità del mantenimento della duplice tabella, quella riferentesi ai combattenti e quella riferentesi ai non combattenti. Ha messo inoltre in rilievo che dal lato economico la differenza è lievissima, ma vuole essere solamente una distinzione di carattere morale; distinzione che l'onorevole Cerruti, a nome della minoranza, avrebbe voluto spostare verso un sistema di concessione di onorificenze, mentre noi riteniamo tale sistema inadeguato, in quanto esso dovrebbe comprendere centinaia di migliaia di persone. Giudichiamo molto più saggio il criterio di distinzione fra coloro che hanno dato il loro contributo, con la morte o versando il loro sangue per la Patria, in modo attivo e dinamico, volontariamente (quindi rientrano qui tutte le specie considerate di combattentismo) e coloro che sono rimasti pur vittime della guerra, ma per i quali non vi è un rapporto di causalità così forte. Riferendomi all'espressione dell'onorevole Orlando nel suo ultimo intervento, dirò che nel secondo caso vi è un carattere piuttosto di occasionalità che di necessità causale. Ecco perchè si ritiene di insistere su questa posizione. E valga ciò per tutti gli altri casi successivi, quando si parla della tabella maggiorata dei genitori, quando si parla delle tabelle maggiorate delle vedove ed in tutte le occasioni in cui le tabelle si presentano duplici.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè il testo da adottare come primo comma dipende dall'unificazione o meno della tabella *G* e della tabella *H*, e cioè dalla soppressione o meno del secondo comma, pongo anzitutto in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dalla minoranza della Commissione; emendamento non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

In seguito all'accettazione, da parte della maggioranza della Commissione, dell'emendamento della minoranza tendente ad estendere alla vedova del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10 il diritto alla pensione nella misura stabilita dalla tabella *G*, il primo comma dell'articolo risulta così formulato:

« La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella *G* quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, ripor-

tate o contratte nelle circostanze indicate dal primo comma dell'articolo 26 ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo comma nel testo della maggioranza della Commissione, che rileggo:

« Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella *H* ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Dichiaro che la minoranza si asterrà da questa votazione.

PRESIDENTE. Chi approva il secondo comma dell'articolo 55, che ho testè riletto è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Do nuovamente lettura del terzo comma:

« Ai soli effetti della pensione di guerra è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti ».

I senatori Zelioli, Grava e Cemmi, propongono di aggiungere, dopo le parole: « che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare » le altre: « o del civile ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione non si oppone.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Con questa modifica, pongo in votazione il terzo comma, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'art. 55, che, in seguito alle modificazioni approvate, risulta così formulato:

Art. 55.

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella *G*, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal primo comma dell'articolo 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella *H*.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Art. 56.

Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

(E' approvato).

Art. 57.

La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente

alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'articolo 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purchè non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purchè sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

(E' approvato).

Art. 58.

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione, tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

— sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle *G* e *H*, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

— sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

— cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

— quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.

Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

La minoranza della Commissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo capoverso:

« sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplata nella annessa tabella *G*, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni ».

Questa proposta di modificazione deve, però, considerarsi preclusa, in quanto che con l'articolo 55 è già stato respinto il criterio dell'unificazione delle tabelle *G* e *H*.

Pongo quindi in votazione l'articolo 58 nel testo della maggioranza della Commissione già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

All'esame dell'articolo 59 si procederà per commi. Do lettura del primo comma nel testo della maggioranza della Commissione:

Art. 59.

Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *G*, e nella misura indicata dalla tabella *L*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *H*.

La minoranza ha proposto di sostituire al predetto testo la seguente dizione:

« Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni e nubili se figlie, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella *I* ».

Quest'emendamento deve, però, considerarsi decaduto in seguito al rigetto della proposta di soppressione della tabella H già presentata dalla minoranza all'articolo 55.

Pongo, pertanto, in votazione il primo comma dell'articolo 59 nel testo della maggioranza della Commissione di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Do lettura del secondo comma:

« I figli celibi e le figlie nubili se maggiorenni sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A* ».

A questo secondo comma è stato presentato un emendamento da parte della minoranza tendente a sopprimere la parola « celibi ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è d'accordo con la minoranza sull'opportunità di sopprimere la parola « celibi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'art. 59 nel testo di cui ho già dato lettura, dal quale viene soppressa la parola « celibi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Do lettura del terzo e del quarto comma nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

« Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L* quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A* e risulti in stato di bisogno.

« Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle *I* ed *L* per periodi di tempo non inferiore a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita ».

La minoranza ha proposto di sostituire in ambedue i commi, alle parole « tabelle *I* ed *L* » le altre « tabella *I* ».

Per lo stesso motivo, però, fatto presente a proposito del primo comma, la predetta proposta è da considerarsi decaduta.

Pongo quindi in votazione i commi terzo e quarto nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Do lettura del quinto ed ultimo comma:

« L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni ».

Su questo comma non vi sono proposte di emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'art. 59, che in seguito alla modificazione approvata al secondo comma, risulta così formulato:

Art. 59.

Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *G*, e nella misura indicata dalla tabella *L*, nei casi in cui sarebe stata applicabile la tabella *H*.

I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L* quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A* e risulti in stato di bisogno.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle *I* ed *L* per periodi di tempo non inferiori a due annni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Art. 60.

Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 18.000 per ciascun orfano finchè i figli non compiano il 21° anno di età e le figlie inoltre siano nubili oppure anche dopo compiuti gli anni 21, quando essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Al primo comma di quest'articolo la minoranza della Commissione propone di sostituire la seguente dizione:

« Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile se figlia, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro ».

E nello stesso comma la senatrice Merlin Angelina ha proposto di sostituire alla cifra « 18 mila » l'altra « 60 mila ».

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero fare una dichiarazione su questo articolo. Mentre il Governo era partito da una cifra di 6 mila lire, e successivamente salì a 12 mila lire, la Commissione portò l'aumento annuo della pensione a 18 mila lire per ciascun orfano.

PARATORE. La Commissione, d'accordo col Governo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perfettamente, onorevole Paratore. Successivamente mi sono battuto per avere qualche stanziamento in più e sono lieto di potere annunciare che il Governo accetta senz'altro di portare questo aumento a favore degli orfani dalle 6 mila lire inizialmente proposte alle 36 mila ora proposte dalla minoranza della Commissione e per le quali la Commissione già precedentemente s'era dimostrata favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, lei insiste nel suo emendamento?

MERLIN ANGELINA. Ho presentato questo emendamento, per portare a 60 mila lire annue la somma corrisposta a ciascun orfano a carico, facendomi eco di un desiderio espresso dal Presidente dell'associazione delle famiglie dei caduti.

Facciò notare che non è un suo desiderio personale, ma che egli esprime il bisogno degli orfani di essere convenientemente sorretti. 60 mila lire all'anno corrispondono a 5 mila lire al mese. Non è troppo in tutta Italia, gli orfani di guerra sono soltanto 100 mila. Naturalmente, quanto più ci allontaniamo dalla guerra, tanto più diminuirà il numero di coloro che hanno diritto alla corresponsione mensile sopradetta. Il Presidente dell'associazione pensa che la spesa in più ammonterà per ora a circa 4 miliardi annui e che bisogna trovarli nelle piege del bilancio per poter venire in aiuto agli orfani di guerra. Un padre di famiglia guadagna, quando è occupato, almeno 30 mila lire al mese, più le aggiunte per ciascun figlio. Se viene a mancare il padre, e la madre, specialmente se ha parecchi figli, non può lavorare, come potranno vivere queste creature? Ecco perchè il Presidente dell'Associazione famiglie dei caduti aveva pregato me, che appartengo all'Associazione, di farmi interprete presso il Senato e presso quei senatori che sanno che cosa vuol dire perdere in guerra una persona della propria famiglia affinchè sia sostenuto questo punto di vista. Mi rimetto alla buona volontà e al senso di comprensione degli onorevoli colleghi perchè sia accolto l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, di fronte all'accordo completo fra la maggioranza della Commissione e il Governo, da una parte, e la minoranza, dall'altra, lei insiste? Quando lei afferma che si rimette al Senato, intende dire che insiste o che non insiste sull'emendamento?

MERLIN ANGELINA. Insisto.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha accolto molto lietamente la notizia del Governo circa l'aumento della cifra da 12 mila a 36 mila. In sostanza ciò rappresenta il desiderio vivamente espresso da parte della Commissione stessa, perchè si constata che la condizione degli orfani è quella che merita maggiore attenzione da parte dell'Assemblea. Indubbiamente non si

pensa che con questo sia risoluto interamente il problema degli orfani. Si sa bene che con 3 mila lire al mese per ogni figlio ogni padre di famiglia non riesce a sopportare l'onere del suo *ménage* familiare. Lo si comprende benissimo, ma non starò a ripetere adesso le ragioni di carattere generale per le quali in questo momento dobbiamo ritenerci davvero lieti che ci venga data questa notizia: pur nelle ristrettezze di bilancio, si è riusciti a trovare la somma di 2 miliardi occorrente per rispondere, almeno parzialmente, a questa esigenza.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego il Senato di voler accettare quanto ho proposto, perchè, tutte le volte che mi metto di buona volontà a concedere qualche cosa, automaticamente le varie parti del Senato si schierano nuovamente contro, ed aumentano le pretese.

Prego la onorevole Merlin di accettare anche essa la mia proposta conciliativa.

PRESIDENTE. Domando alla onorevole Merlin se intende ritirare il suo emendamento.

MERLIN ANGELINA. Vi rinunzio per ora, pronta, però, a tornare alla carica al momento opportuno.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 60 nel testo della minoranza della Commissione, accettato dalla maggioranza e dal Governo, che è così formulato:

Art. 60.

Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile se figlia, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Dai senatori Zelioli, Grava e Cemmi è stato presentato un articolo 60 *bis*, così formulato:

« Al vedovo della donna morta per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 quando, trovandosi in stato di bisogno, sia o divenga inabile a qualsiasi lavoro per infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A oppure abbia conviventi ed a carico figli celibi o nubili minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro per infermità ascrivibile alla predetta prima categoria, è concessa la pensione di guerra prevista per la vedova, alle medesime condizioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli.

ZELIOLI. Onorevoli senatori, senza dubbio la legge che noi stiamo discutendo è una legge innovatrice: basti pensare alle disposizioni di cui all'articolo 10 e basti pensare alla disposizione in cui si è considerato la figura della assimilata a vedova, e cioè della promessa sposa. E' per questa ragione che io mi son fatto ardito, con i miei colleghi, di proporre anche questo emendamento, che, d'altra parte, non ha un fondamento peregrino.

Vi sono infatti casi, fortunatamente sono poco numerosi, in cui in una famiglia di povere condizioni economiche, la morte della moglie, per causa di guerra, o ha lasciato il marito inabile al lavoro per età o per minorazione fisica — casi previsti dall'emendamento — oppure ha lasciato il marito abile al lavoro, ma con grave carico di figli minorenni, celibi o nubili, oppure di figli maggiorenni, ma inabili a qualsiasi attività lavorativa.

Nel primo caso era quasi sempre la moglie che provvedeva col proprio lavoro alle necessità di vita del marito e della famiglia. Nella seconda ipotesi è venuta a mancare al marito, avente figli a carico, la consorte che provvedeva a curare l'andamento della casa e la sorveglianza e l'allevamento della prole. In questo secondo caso un uomo che versi in stato di bisogno può trovarsi nell'impossibilità assoluta di sostituire la moglie con una persona mercenaria, onde spesso questi figli rimangono privi di assistenza.

Sono pertanto evidenti il fondamento giuridico (che si richiama del resto all'articolo 433 del Codice civile) ed anche l'importanza sociale dell'emendamento, pur trattandosi di un numero limitato di casi, che comporteranno un onere trascurabile o trascurabilissimo per l'erario.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Zelioli sulla seconda parte dell'articolo. Quando egli contempla l'ipotesi del vedovo per causa di guerra, che abbia conviventi o a carico figli celibi o nubili minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro, sostanzalmente egli ripete il concetto contenuto nel terzo comma dell'articolo 61. La sola differenza è che nell'articolo 61 sono contemplati i figli e le figlie soltanto e non il padre, ma il presupposto è identico: morte della madre per causa di guerra, ed inabilità del padre a qualsiasi proficuo lavoro. Mi sembra preferibile la dizione governativa, perchè è l'ipotesi normale, che è a base anche del ragionamento che spinge a non accogliere la prima parte del suo emendamento. Veramente è molto raro che il marito viva del lavoro della moglie. La legge vuole prevedere i casi normali di rendimento, di aiuto che scaturiscono dalla capacità lavorativa dell'uomo, sia nella qualità di padre, che nella qualità di marito e nella qualità di figlio. L'ipotesi contraria, cioè che il *ménage* familiare sia portato avanti dal lavoro della donna, in sostituzione completa dell'uomo, è un'ipotesi tanto strana che la legge, che si preoccupa di codificare *id quod plerumque accidit*, non si è preoccupato di questa ipotesi, nè crede opportuno contemplarla per non sancire in via di principio un concetto che cozza contro l'andamento normale della famiglia.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Zelioli se mantiene l'articolo aggiuntivo.

ZELIOLI. Lo ritiro.

Presentazione di disegno legge.

D'ARAGONA, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

D'ARAGONA, *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti passati in ruolo in seguito a pubblico concorso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 667 » (1116).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei trasporti della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » (1112), d'iniziativa dei deputati Cuttitta, Greco, Bavaro e Carignani;

« Abrogazione della legge 15 novembre 1936, n. 1887, che istituì la specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1113);

« Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila » (1114), d'iniziativa del deputato Fabriani;

« Indennità di immersione al personale civile tecnico di ruolo della Marina militare » (1115).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Senatore Lodato ha presentato un disegno di legge relativo alla modificazione del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore (1111).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 61:

Art. 61.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinen-

te alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 59 e 60.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 60, il primo orfano non viene computato.

I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 qualora siano altresì privi del padre ovvero questi sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e non abbia i mezzi necessari di sussistenza, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 57.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 57.

Sui primi due commi di quest'articolo non vi sono proposte di emendamenti. Li pongo ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il senatore Carelli propone di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli.

CARELLI. In fondo il mio emendamento si identifica con quello presentato dal collega Zelioli come articolo 60 *bis*. Questa mia proposta è suggerita dalla considerazione che gli orfani hanno un diritto proprio alla pensione per la morte della madre, indipendentemente dall'esistenza in vita del padre. Tale diritto, del resto, è convalidato dagli emendamenti proposti dalla stessa Commissione all'art. 62. Infatti proprio l'ultimo comma di detto articolo stabilisce: « Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra, hanno diritto al cumulo delle due pensioni ». Quindi il principio è già confermato. Nella concessione della pensione agli orfani si prescinde sempre dalla valutazione delle condizioni economiche degli stessi e pertanto appare ingiustificato introdurre nella nuova legge limitazioni riferentisi a considerazioni di ordine economico.

D'altra parte, io ho sentito, nella discussione relativa all'emendamento del collega Zelioli, esprimere un concetto che mi ha reso perplesso. Evidentemente, quando la madre viene a mancare la famiglia non rimane completa. Per quanto riguarda le necessità educative, la famiglia in cui sia venuta a mancare la madre si trova in una situazione di inferiorità rispetto alle altre: quando manca la mamma, viene a mancare la colonna della casa. Non è possibile, è vero, tradurre questa grave disgrazia in termini economici, ma è indispensabile, è necessario che lo Stato provveda a correggere ciò che una disgrazia ha determinato.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione non trova fondamento nell'emendamento in discussione. Il senatore Carelli questa volta va al di là dello stesso relatore di minoranza, che — pure — è tanto sollecito e zelante.

Se muoiono entrambi i genitori per cause di guerra, siamo tutti d'accordo sul diritto alla pensione da parte degli orfani. Ma l'emendamento Carelli vuole ipotizzare un'altra situazione: quella in cui il padre sia superstite. Se il padre è superstite ed è abile al lavoro, noi diciamo che egli ha il dovere di provvedere all'allevamento dei figli. E' questa la norma del Codice civile e del consorzio civile.

LUCIFERO. E del codice morale.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di concordare con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carelli se insiste sul suo emendamento.

CARELLI. Poichè la Commissione e il Governo sono contrari, non insisto.

PRESIDENTE. A questo stesso comma la mi

noranza della Commissione propone di sostituire il seguente:

« I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito inferiore alla retribuzione iniziale complessiva di un impiegato dello Stato di grado 12° del gruppo C, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti ».

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, le faccio presente che la stessa questione è oggetto dell'art. 41, che è stato rinviato. Pertanto, benchè io sia disposto a svolgere l'emendamento, qualora ella lo ritenga opportuno, penso che per analogia anche la discussione in merito a questo articolo dovrebbe seguire la stessa sorte, e cioè essere rinviata, trattandosi, come ho detto, dell'identica questione.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, non mi pare che, ai fini della discussione del suo emendamento, abbia rilevanza il richiamo da lei fatto all'art. 41, poichè questo tratta della concessione ai mutilati e agli invalidi che si trovino in determinate condizioni di un assegno di previdenza. La prego quindi di svolgere il suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Aderisco al suo invito, onorevole Presidente, e svolgo senz'altro l'emendamento. In sostanza la divergenza è tutta qui: che nel testo della maggioranza si afferma: « non abbia i mezzi necessari di sussistenza », mentre in quello della minoranza si trasforma questa vaga espressione nei seguenti termini: « e risulti provvisto di un reddito inferiore alla retribuzione iniziale complessiva di un impegato dello Stato di grado 12° del gruppo C ». Facciamo il punto. Anzitutto preciso che la retribuzione complessiva iniziale di un impiegato dello Stato di grado 12° del gruppo C, è di 310.000 lire all'anno. Ciò premesso, vediamo prima la questione di carattere generale: l'emendamento tende a sostituire ad una definizione astratta una definizione concreta di modo che coloro che debbono svolgere l'indagine sappiano regolarsi e per converso anche l'interessato possa difendersi. Dire « che non dispone dei necessari mezzi di sussistenza » è dire niente ed è dire troppo. E' dire niente perchè non viene fissato un qualsiasi parametro, non solo, ma perchè in definitiva la misura dei mezzi indispensabili alle esigenze della vita civile è assai disforme da luogo a luogo. In Italia abbiamo tante e tante zone economiche e quindi ciò che può apparire sufficiente in un luogo può non apparire sufficiente in un altro luogo. E' troppo perchè praticamente questa dizione dà a colui che deve svolgere l'indagine quasi illimitati poteri, anzi talmente vasti da far sì che egli, in sostanza, si sostituisce al legislatore. Infatti le indagini di cui trattasi sono affidate talvolta al maresciallo dei carabinieri, talvolta al brigadiere, e, più sovente, ad un semplice appuntato. Costui, proprio perchè manca il parametro, raramente si porta agli uffici finanziari dove il reddito è più o meno razionalmente determinato, ma si limita a raccogliere le informazioni che gli forniscono i vicini di casa, informazioni empiriche le quali sovente possono essere anche tendenziose perchè influenzate da ragioni di simpatia o di antipatia. Capita allora che, in base a questi accertamenti di cui l'indagatore è arbitro, non viene fissata alcuna cifra, ma semplicemente un responso in cui si afferma che quella determinata persona è o non è provvista dei necessari mezzi di sussistenza. Sta di fatto che sono innumerevoli i casi in cui un povero diavolo che possiede un pezzo di terreno dal quale può appena appena ottenere il grano per la propria famiglia, venga considerato, specialmente in determinate zone arretrate, come sarebbe, in genere, l'Italia meridionale, un proprietario terriero facoltoso che si deve escludere da ogni beneficio. E così dicasi per un tapino che disponga di una modesta casetta nella quale abita con la propria famiglia o di un altro che disponga di una botteguccia o si dedichi ad un piccolo commercio. Costoro il più delle volte vengono esclusi dalla pensione perchè sono considerati, così a priori, cittadini che possono disporre di notevoli cespiti di reddito. Bisogna invece fissare una cifra per uscire finalmente da questa indeterminatezza che è fonte di errori, di sperequazioni, di arbitri e di abusi. Non si può permettere che colui che effettua l'indagine arrivi a sostituirsi al legislatore e ad emettere sentenze di tale importanza proprio in virtù di questa deplorevole carenza nella sostanziale dizione della

legge. Se si fissa una cifra la cosa cambia radicalmente aspetto perchè dall'Ufficio delle imposte si può sapere subito se il tale o tal'altro cittadino hanno un reddito complessivo superiore od inferiore alla cifra di cui trattasi. Ecco, sull'entità della cifra si potrà discutere: nel caso dell'articolo 41 noi l'abbiamo concretata con l'ammontare complessivo della pensione di prima categoria della tabella C (cioè 318.000 lire all'anno) ed in questo caso invece l'abbiamo concretata con l'ammontare dello stipendio complessivo di un impiegato di stato di grado 12° del gruppo C (e cioè poco più di 310.000 lire all'anno).

Come si vede sono pressapoco somme analoghe. le quali rappresentano appena appena ciò che necessita oggi per fronteggiare alla meno peggio le più comuni esigenze della vita civile senza la benchè minima pretesa di una qualche larghezza.

Ripeto, si potrà discutere, si potrà ridurre od aumentare tale cifra, ma quello che conta è che si esca una buona volta da questa evanescenza se si vuol evitare che si verifichino continuamente fatti come quelli che ho indicato poc'anzi, i quali danno luogo ad un coro di proteste e creano un senso di profonda sfiducia nell'azione dei pubblici poteri. Tanto più che, mentre un gran numero di poveri diavoli viene escluso dalla pensione perchè considerato composto di persone facoltose, si può osservare che molti autentici possessori di mezzi cospicui sono ammessi al beneficio perchè hanno trovato modo di valersi delle loro influenze o sono riusciti ad occultare all'indagatore i cespiti e l'entità effettiva dei loro redditi.

Perciò insisto affinchè una buona volta si passi sostanzialmente dal generico allo specifico, e cioè si istituisca un parametro in base al quale possa e debba regolarsi chi è chiamato a svolgere l'indagine (la quale dev'essere sempre una indagine concreta, precisa e seria) e nel contempo possa difendersi anche la persona nei confronti della quale l'indagine viene eseguita.

Anzi voglio dire, tanto per l'esattezza, quanto per un debito di lealtà verso il collega Zotta, che egli stesso in sede di discussione presso la Commissione speciale era rimasto perplesso di fronte ai motivi da noi addotti, e, sia pure in via amichevole, aveva personalmente aderito alla nostra richiesta. Ho visto con rammarico che in definitiva non si è concluso niente, ma non gliene faccio colpa perchè la presentazione di questa legge è avvenuta con una precipitazione addirittura frenetica e quindi se vi sono manchevolezze di questo genere la colpa non può certo essere attribuita al collega Zotta.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Esattissime le ragioni esposte dall'onorevole Cerruti. La Commissione ha discusso a lungo il problema. Veramente non è che io avessi aderito. Peraltro la mia adesione non aveva alcuna importanza. Nella realtà dei fatti la mia perplessità rimase e permane tutt'ora. Sì, è esatto: l'accertamento è rimesso alle informazioni e, purtroppo, le informazioni variano da luogo a luogo e, quel che è doloroso, da persona a persona. Ciascuno di noi può trovarsi — e credo che sio il caso più frequente di appello da parte di coloro che hanno controversie in materia di pensioni — nella circostanza di dover tutelare qualcuno che abbia visto respinta la sua domanda di pensione, perchè è risultato che il genitore ha due o tre ettari di terreno.

Occorrerebbe un criterio obiettivo, sicuro. La perplessità è dovuta a questo (e richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul punto): noi oggi, benchè abbiamo ancora una mole di centinaia di migliaia di pratiche da esaminare e da liquidare, siamo verso la fine del lavoro. Potremmo dire che il lavoro è compiuto per i quattro quinti. Ora, io faccio questa domanda: se oggi, in prossimità del termine dei lavori, adottassimo un diverso metro, non sembra all'Assemblea che creeremmo una sperequazione? Si può eliminare la sperequazione rivedendo le posizioni antecedenti. Ma sembra all'Assemblea che questa sia cosa molto agevole? Rifare il già fatto, quando noi siamo ansiosi di giungere al termine di tutto il lavoro?

Converrebbe — io penso — non adottare una misura che distruggesse completamente il sistema, il metro di comparazione finora adottato. Oggi occorre giungere alacremente, velocemente alla fine. Sarebbe opportuno però che l'onorevole Sottosegretario — di cui ammiriamo sempre la solerzia e l'attività, il proposito di giungere alla fine di questo lavoro — adottasse dei proveddimenti, attraverso circolari, perchè vengano dettati criteri ispirati a misure di ordine obiettivo; si richiami cioè l'attenzione degli organi di polzia prepo-

sti a fornire informazioni sullo stato di sussistenza economica delle famiglie.

Io prospetto questo, direi quasi, timidamente al Senato, che voterà quella misura che crederà la più opportuna; sento solo il dovere di richiamare l'Assemblea sullo sconvolgimento che verrebbe ad essere portato, con gli inevitabili effetti di sperequazione, attraverso l'adozione della misura suggerita dall'onorevole Cerruti.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanto ha detto il relatore Zotta nei confronti della proposta Cerruti mi trova consenziente, per la semplice ragione che di ciò noi abbiamo già parlato in Commissione più volte e più volte mi sono trattenuto su ciò nei conversari privati con molti deputati e senatori.

Per conto mio ho già cercato di attenuare queste disposizioni, insistendo e soprattutto facendo varie circolari, sia a mezzo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nelle quali si è stabilito che quando sono chiamati i carabinieri, a dare delle informazioni di carattere economico sulla consistenza patrimoniale di coloro i quali chiedono la pensione, siano sempre larghi e comprensivi; sia a mezzo del Ministero dell'interno per i Sindaci e le autorità comunali. Dico di più; in questi giorni proprio, recandomi a Napoli, ho dato disposizione anche alla Commissione medica che, quando si tratta di genitori, anche se non hanno compiuto il 58° anno di età, in molti casi siano larghi di comprensione e non stiano lì a volerli considerare come inabili di prima categoria. Tutto questo l'ho fatto e andrò oltre ancora, con largo spirito d'umanità nell'applicazione della legge. In attesa però che la legge venga approvata, ieri sera, d'accordo con il mio direttore generale, ho indetto una riunione di tutti i presidenti delle Commissioni mediche per poter dare direttive di carattere generale per spingere avanti, dopo l'approvazione della legge, l'espletamento delle pratiche, soprattutto per quanto riguarda una maggiore comprensione.

Dal mio lato, dal lato tecnico, come vedete cerco di fare il possibile e l'impossibile. Desidero però per questo una formula più precisa ed allora l'accetterei; ma anche la formula che lei, amico Cerruti, ha portato nel suo emendamento non risolve questi casi che noi tutti riscontriamo e abbiamo riscontrato e che difficilmente riusciamo ad eliminare. Bisogna vedere in sede di coordinamento se è possibile ottenere e fare ciò. Questi casi li comprendo perchè sono i casi più pietosi e tutti li conosciamo, specialmente per quanto essi hanno riferimento ai paesi di campagna, dove vediamo che un piccolo affittuario o mezzadro si vede respinta la pensione, mentre l'altissimo funzionario, magari, riesce ad arrivare alla pensione per la morte del figlio e lo stesso, a volte, accade per insigni professionisti. Io sono d'accordo sia con l'onorevole Cerruti, che con l'onorevole Zotta, perchè ne abbiamo discusso sotto la presidenza del senatore Paratore con cuore umano. Cerchiamo, se possibile, in sede di coordinamento, senza arrivare proprio ad una votazione, di stabilire una formula. Lasciamo stare la specificazione del grado dodicesimo del gruppo C, che porta inconvenienti ancora più gravi. Pregherei l'amico Cerruti di non insistere. Coordineremo poi insieme una circolare per dare disposizioni tassative agli uffici che da me dipendono per l'applicazione tecnica della legge ed accetterò su questo tutte le proposte che voi mi farete in sede di discussione di interrogazioni o, meglio ancora, per iscritto; e così non farò altro che trascriverle in una mia circolare precisa destinata a tutti gli uffici dipendenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In sostanza vedo con vivo compiacimento che tanto la Commissione quanto il Governo sono d'accordo, per ovviare a questo increscioso stato di cose. Ma, purtroppo, vedo pure che non si vuol intendere una questione di principio che ha tanta importanza. Se nel passato sono state commesse molte ingiustizie, noi abbiamo il preciso dovere di porvi riparo. C'è gente che non ha ricevuto la pensione per causa di apprezzamenti del tutto ingiustificati. Noi, a qualunque costo, non possiamo tollerare che questi cittadini continuino a permanere nello stato di vittima di arbitri, abusi, od anche, semplicemente, di errori di fatto. E così se vi saranno, come vi saranno di certo, molti cittadini che dispongono di mezzi oltre il limite che la legge contempla, essi debbono perdere la pensione perchè è stata loro indebitamente corrisposta. In-

somma, mi pare che la divergenza nasca solo sulla fissazione dell'entità della cifra. Noi abbiamo indicato queste particolari retribuzioni; l'onorevole Sottosegretario accenna a determinate difficoltà pratiche. Io penso che non si possa risolvere una questione di principio rinviandola ad un esame in sede di coordinamento. Una cosa è correggere determinate discrepanze che appaiano evidenti dal punto di vista formale e magari sostanziale, e un'altra cosa è quella di fissare principi del genere i quali esulano completamente dai poteri di una Commissione di coordinamento. Allora, dal momento che siamo d'accordo sulla questione fondamentale, vorrei pregare la Commissione ed il Governo di giungere ad una conclusione. Bisogna determinare questa cifra affinchè l'indagine venga fatta in base agli elementi probatori che verrannno forniti dagli uffici finanziari. C'è o non c'è questo reddito? Si può abbandonare una simile questione allo arbitrio del funzionario od alla mercè di coloro che forniscono le informazioni? Insomma noi dobbiamo uscire da questo stato di indeterminatezza la quale è causa di innumerevoli inconvenienti e di non meno innumerevoli proteste da parte degli interessati. Ebbene, dal momento che ci troviamo sulla buona via voglio proporre io stesso un altro parametro: esso potrebbe essere il reddito dell'imposta di ricchezza mobile, o, ciò che fa lo stesso, quello dell'imposta complementare. Infatti, in base al noto progetto di legge sulla perequazione tributaria attualmente in esame presso la Commissione finanze e tesoro anche il minimo della complementare verrà portato allo stesso livello di 240000 lire all'anno. E notiamo che la legge fiscale non è proprio tanto tenera in fatto di esclusioni. Ora, un reddito di 240 mila lire è già un parametro che può dare un indirizzo abbastanza esatto, e, se domani esso dovesse subire variazioni, vuol dire che implicitamente anche il contenuto delle norme che stiamo discutendo subirà le stesse variazioni.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Visto che stiamo sulla strada dell'idillio, anche il Governo si mette su questo binario e, d'accordo con la maggioranza della Commissione e credo anche con l'onorevole Cerruti, propone che nel comma in discussione si dica « e risulti provvisto di un reddito inferiore alle annue lire 240.000 ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Esprimo la mia profonda soddisfazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione informo che il senatore Palermo insieme ai senatori Farina, Massini, Ruggeri, Lussu e Ferrari ha presentato un emendamento al comma in discussione, di carattere puramente formale, tendente ad inserire tra le parole « qualora siano altresì » e « privi del padre » le altre: « o divengano in seguito ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione fa osservare che quello della legge è un presente continuativo, e, benchè ritenga non del tutto inutile l'aggiunta fatta dall'onorevole Palermo, preferirebbe non alterare la dizione concordata del comma.

PALERMO. Non insisto, purchè il concetto rimanga chiaro.

PRESIDENTE. Do ora lettura del terzo comma dell'art. 61 nel testo concordato col Governo:

« I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito inferiore alle annue lire 240.000, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Pongo ai voti il quarto e il quinto comma dell'articolo 61 nel testo già letto, non essendovi proposte di emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'art. 61, che, in seguito alle modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 61.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti

di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda, per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 59 e 60.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 60, il primo orfano non viene computato.

I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito inferiore alle annue lire 240.000, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 57.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie si applica la norma del primo comma dell'articolo 57.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 62:

Art. 62.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorennni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

Al primo comma di questo articolo la minoranza della Commissione propone di togliere le ultime parole: « prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore ».

CERRUTI, *relatore di minoranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza.* Nell'emendamento di cui trattasi vi è soltanto una specie di decadenza di termini. Vediamo di che si tratta. Anzitutto qual'è il caso più frequente? Esso è quello degli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori, di cui uno per causa di guerra. Però questa norma ha carattere estensivo perchè comprende anche il caso in cui gli orfani abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra. Ciò premesso, debbo osservare che se questi orfani risultano inabili prima dei 21 anni compiuti, essi ottengono la pensione finchè dura tale inabilità, e, se questa inabilità fosse permanente, avrebbero la pensione per tutta la vita, mentre nel caso in cui l'inabilità dovesse sopravvenire, ad esempio, un giorno dopo ch'essi abbiano compiuto 21 anni non avrebbero più alcun diritto alla pensione. Ma perchè dovrebbe verificarsi una simile ingiustizia? Accostiamoci anche in questo caso alla realtà dei fatti sociali i quali con la loro uniformità sono quelli che determinano la norma giuridica: qualora i genitori caduti per causa di guerra fossero in vita, è certo che in questo caso si dannerebbero l'anima per aiutare i figli proprio perchè vengono a trovarsi in queste pietose condizioni, e ciò a prescindere dal fatto che essi abbiano o non abbiano compiuto i 21 anni. E' lapalissiano. Vi è solo un limite: quello naturale, perchè, in genere, i genitori scompaiono prima dei figli, ma, anche e proprio in previsione di tale vicenda, è incontestabile che i genitori raddoppieranno i loro sforzi per fare in modo che il giorno in cui dovranno lasciare i figli inabili nel loro stato di inabilità, questi possano disporre di un gruzzolo col quale sopperire ai bisogni della loro ulteriore esistenza. Ora perchè in un caso simile noi dovremmo stabilire termini così drastici? Il caso in cui i figli abbiano perso entrambi i genitori per causa di guerra è assai grave, molto grave, forse è il caso più grave di tutti, anche se non sarà il più frequente. Quindi noi compiremmo un atto di giustizia che risponde anche ad un criterio logico. Non fissiamo i suddetti termini così che se il disgraziato evento dovesse verificarsi in seguito, sia ugualmente concessa la pensione a questi orfani così gravemente sventurati. Lo so che si tratta di

un difetto connaturato a tutti i termini di decadenza, ma in questo caso vi sono la gravità delle circostanze e l'aderenza alla realtà stessa dei fatti sociali che ci impongono di adottare una decisione in senso favorevole. Se il genitore ha perso più figli per causa di guerra, si prescinde dalle dure condizioni volute dalla legge e si concede anche un aumento sulla pensione. Perchè, trattandosi di orfani di entrambi i genitori e, sovente, proprio in entrambi i casi per causa di guerra, non si dovrebbe agire almeno con analoga latitudine?

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La legge non può seguire i figli per tutta la vita, cioè assicurare sempre ad essi quella protezione per cui si abbia a pensare che essi, superati i 21 anni, abbiano dietro di se sempre la protezione del padre tradotta in assistenza economica. I figli, quando hanno raggiunto il 21° anno, hanno l'obbligo di intraprendere la propria strada. Il collega Cerruti vorrebbe garantire in ogni caso un'assistenza al maggiorenne divenuto inabile. Sarebbe avvenuto — ecco la domanda — questo se il padre fosse stato vivente? In linea di obbligo alimentare, sì, ma si tratta di ipotesi estrema. La normalità dei casi è che il figlio segue la sua strada e dopo i 21 anni egli, anzichè ricevere dal padre, avrebbe un pò l'obbligo di dare. Questa è la situazione normale. Ora, se noi, onorevole Cerruti, vogliamo consacrare in norma di legge tutti i casi più estremi che possono darsi nella realtà, quest'obbligo dell'assistenza portato all'esasperazione potrebbe tradursi finanche, con frase grottesca, nel diritto del mendicante a ricevere quella tale elemosina che quotidianamente riceveva da un uomo generoso che è morto in guerra.

Noi giungiamo al parossismo. La legge vuol prevedere i casi normali e, appunto prevedendo i casi normali, non considera come ritornante con frequenza nel tempo il caso del figlio ventunenne che sia ancora aiutato dai genitori; è prevista invece l'ipotesi contraria, che il genitore sia aiutato dal figlio ventunenne ed è per questa ipotesi che è dettato il titolo successivo che andremo ad esaminare.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo col relatore di maggioranza e pregherei il senatore Cerruti di non insistere, data anche la chiarezza della dizione del l'articolo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, la prego di esser breve, poichè sull'argomento lei ha già parlato.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insomma, riflettiamo bene. Se un orfano diventa invalido per una infermità niente pò pò di meno che di prima categoria, un giorno prima ch'egli abbia compiuto 21 anni avrà diritto alla pensione, e, se questa invalidità dovesse permanere per tutta la vita, la pensione gli verrebbe corrisposta per tutta la vita; se invece egli diventa invalido soltanto un giorno dopo aver compiuto i 21 anni, in base a questa norma, non percepirà nemmeno un soldo. Ma è mai possibile che in un campo così delicato e di fronte a successive e così tremende sventure si lasci sussistere una tale dannosa incongruenza? Io prego vivamente i colleghi di riflettere ben bene sulle decisioni che dovranno assumere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento della minoranza della Commissione, tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato, si procederà alla votazione per divisione. I senatori che intendono approvare l'emendamento soppressivo si porranno a sinistra e quelli che non intendono approvarlo a destra.

L'emendamento della minoranza della Commissione non è approvato.

Pongo in votazione il primo comma nel testo della maggioranza della Commissione, già letto

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Pongo in votazione, nel testo già letto, il secondo comma, sul quale non è stato presentato alcun emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Al terzo comma, la minoranza della Commissione ha presentato il seguente testo sostitutivo:

« Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra, conseguono la pensione più favorevole a essi spettante aumentata del cento per cento ».

Il senatore Cerruti, poi, insieme ai senatori Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati, ha proposto — in via subordinata — di aggiungere, in fine al testo della maggioranza, le parole « compreso l'assegno speciale temporaneo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare l'emendamento della minoranza della Commissione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il concetto fondamentale che risiede nell'emendamento proposto nel testo dalla minoranza, è quello della duplicazione della pensione più favorevole. Cosa vuole dire intanto il termine « pensione più favorevole »? E' semplicemente una questione di gradi. In questo caso, che è certo il più tremendo perchè si tratta di orfani che, notate bene, hanno perso entrambi i genitori per causa di guerra, può verificarsi che i genitori rivestano lo stesso grado militare, oppure due gradi diversi. Ora, se essi hanno lo stesso grado, vale tanto l'emendamento proposto dalla maggioranza, quanto quello proposto dalla minoranza, perchè, in effetti, si ha il cumulo delle due pensioni. Invece nel caso in cui sussistesse la diversità di gradi il cumulo consisterebbe nella somma della pensione più favorevole con quella meno favorevole, mentre il cento per cento della pensione più favorevole, come noi proponiamo, contemplerebbe in più lo scarto che esiste fra la pensione più favorevole e quella meno favorevole.

In sostanza noi proponiamo che l'incremento tra la pensione più favorevole e quella meno favorevole venga conteggiato due volte: una prima volta perchè si tratta della pensione vera e propria che senz'altro dev'essere corrisposta col grado più alto e una seconda volta sia perchè dobbiamo dare un segno della nostra consapevolezza circa la tremenda sventura che ha colpito questi orfani e sia perchè con le miserrime pensioni che si conferiscono col progetto di legge in esame gli orfani di cui trattasi vengono a trovarsi, nei confronti di tutti gli altri, in una particolare condizione di inferiorità.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cerruti, se l'interrompo. Se non erro, il suo emendamento sostanzialmente dice: se muoiono il padre generale e la madre crocerossina, equiparata a tenente, si calcolano due pensioni di generale. Invece secondo la maggioranza della Commissione dovrebbe esser corrisposto il cumulo della pensione di generale con quella di tenente. Ho capito bene?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. E' proprio così. Ed ora ragioniamo: se si considera il caso di più figli che siano obbligati a corrispondere gli assegni alimentari ai genitori e supponiamo, ad esempio, che tali assegni consistano in 30.000 lire al mese, se i figli, per ipotesi, fossero tre, essi darebbero 10 mila lire ciascuno. L'assegno complessivo si divide praticamente in parti aliquote.

Invece nel caso degli orfani di cui trattasi ciò che guadagnava il padre, ed, eventualmente, ciò che guadagnava la madre confluivano nell'ambito della famiglia per il sostentamento e l'educazione dei figli stessi, e cioè per lo scopo più alto e più nobile che compete alla famiglia stessa. Ed anche se la madre non conseguiva un guadagno materiale perchè non svolgeva un lavoro proficuo in proprio o alle dipendenze di altri, essa portava sempre il suo contributo mediante il lavoro domestico e quello inestimabile delle sue amorevoli cure materne. Questo lavoro, come ha giustamente affermato il collega Carelli, può e dev'essere tradotto in concreti termini economici. Ora, comunque sia, corrispondendo semplicemente il cumulo, cosa si dà in sostanza agli orfani? Niente altro all'infuori di quello che essi hanno già pieno diritto di ottenere. Ci mancherebbe altro che non si dovesse corrispondere il cumulo ad orfani che con la perdita del padre e della madre sono stati colpiti dalla più tremenda sventura che si possa immaginare! E perciò mediante il cumulo non si regala un soldo a questi orfani. Ecco la verità. L'emendamento della maggioranza ha già migliorato il contenuto del progetto governativo perchè questo conferiva soltanto l'aumento del 50 per cento sulla pensione più favorevole. Ciò sarebbe stato addirittura iniquo. Rifacciamoci per un momento all'articolo 77. Nell'articolo 77 v'è il caso del genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra. E' vero o non è vero che, in via eccezionale, si prescinde dalle condizioni di età e da quelle eco-

nomiche del padre ed inoltre si conferisce un aumento sulla pensione più favorevole? In altre parole, si fanno due concessioni appunto in riferimento alla gravità della sventura che ha colpito il genitore. Invece con la devoluzione del cumulo, ripeto, non si regala un soldo a questi orfani. Ecco il motivo per cui noi insistiamo che, nel caso in cui vi sia una pensione più favorevore dell'altra, questa sia conferita per due volte, invece di una volta sola come di diritto. In sostanza il vantaggio sarebbe rappresentato dallo scarto tra la più favorevole e la meno favorevole, conteggiato però una volta sola. Badate bene che si tratta di una cosa minima. In definitiva è più una affermazione di principio che di sostanza concreta, perchè, secondo il progetto governativo, dal generale al soldato c'è appena il 62 per cento di aumento, dall'ufficiale superiore al soldato il 52 per cento e dall'ufficiale inferiore al soldato il 30 per cento. Quindi a noi pare che senz'altro questo emendamento debba essere accolto, tanto più che interessa ben pochi casi, non solo, ma l'onere finanziario sarebbe praticamente inesistente. In tal modo noi compiremmo un atto di giustizia e di umanità nei confronti di questi sventurati orfani che hanno perso entrambi i genitori per causa di guerra.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione tiene a precisare che in quest'articolo per pensione s'intende la base tabellare con l'assegno temporaneo speciale, che è il sostitutivo del vecchio carovita, mentre solitamente, quando si parla di pensione, si vuole intendere solo la base tabellare. Perciò non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento subordinato proposto dal senatore Cerruti, tendente, appunto, a chiarire quanto sopra.

Per quanto poi attiene all'emendamento della minoranza della Commissione, debbo dire che ho trovato un po' di difficoltà questa volta a seguire il ragionamento del collega Cerruti. Avremmo potuto trovarci d'accordo, anzi pensavo che sarebbe stata questa una bella occasione per ricevere un sorriso dal collega Cerruti. Invece non è stato così. L'emendamento in parola non si fonda su un motivo economico, come ha detto giustamente il collega Cerruti rilevando che esiste una differenza percentuale minima tra la tabella del generale e quella del soldato. Non è così che può risolversi il problema dell'inferiorità del trattamento complessivo economico delle famiglie dei caduti. No, noi dobbiamo risolvere il problema diversamente. Voi pensate di farlo oggi con l'innovazione delle tariffe, noi attraverso l'ordine del giorno Merlin che vediamo con favore, attraverso una riforma organica dell'istituto delle pensioni indirette di riversibilità, però non appena le condizioni finanziarie lo consentano, augurando che tutto ciò avvenga nel minor tempo possibile. Quando noi diciamo che l'orfano che ha perduto il padre e la madre per cause di guerra consegue il cumulo delle due pensioni, noi esprimiamo un concetto secondo raziocinio, logica e diritto. La pensione che gli deriva dal padre è quella collegata con il grado che il padre aveva; la pensione che gli deriva dalla madre è quella collegata con il grado della madre, cioè di soldato e, se infermiera della Croce Rossa, di sottotenente. Ma non vi è alcuna ragione logica per giungere al raddoppiamento della pensione più favorevole, non potendosi per questa via rimediare alla necessaria deficienza di trattamento economico.

Pertanto la maggioranza della Commissione non può aderire all'emendamento di pensione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con il relatore di maggioranza e pregherei l'amico Cerruti di non insistere.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Mi trovo costretto ad insistere, perchè l'emendamento è fondamentale.

PRESIDENTE. Rileggo allora il testo del terzo comma proposto dalla minoranza della Commissione:

« Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra, conseguono la pensione più favorevole ad essi spettante aumentata del cento per cento ».

Lo metto in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo ora in votazione il terzo comma nel testo della maggioranza della Commissione, modificato

secondo l'emendamento subordinato presentato dal senatore Cerruti. Ne do lettura:

« Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*E' approvato*).

Pongo ora in votazione nel suo complesso, l'articolo 62, che, in seguito alla modificazione apportata, risulta così formulato:

Art. 62.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni, divenuti inalibi a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni compreso l'assegno speciale temporaneo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Art. 63.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purchè concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

(E' approvato).

Art. 64.

La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 62 e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.

(E' approvato).

Art. 65.

Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 63, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 55.

L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 59, risultante dalla differenza tra le tabelle *I* e *G*, *L* e *H*, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 59, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

L'aumento integratore di cui all'articolo 60 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parte uguali fra essi.

Al quarto comma la minoranza della Commissione ha proposto di sostituire alle parole « tabella *I* e *G*, *L* e *H* » le altre « tabelle *I* e *G* ». Questa proposta di modificazione è però decaduta, essendo collegato con le analoghe presentate dalla minoranza all'art. 55 e all'art. 59 e non approvate.

Pongo pertanto in votazione l'art. 65 nel testo di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Art. 66.

Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'articolo 34 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero del tesoro.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

(E' approvato).

Art. 67.

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'articolo 60, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

(E' approvato).

Art. 68.

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella *A* venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

La misura della pensione non può in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G, H, I* e *L* ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 61, 62 e 63.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilità della pensione o dell'assegno di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

I senatori Cerruti, Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati propongono di aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « della pensione o dell'assegno rinnovabile », le altre « compresi gli assegni accessori riversibili ». Mi pare che si tratti soltanto di un chiarimento.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Non è così perchè gli assegni accessori non sono riversibili. L'onorevole Presidente, con la sua interpretazione, fa cadere nel nulla l'emendamento, ma io guardo l'intenzione del proponente e non quello che emerge dalla forma che sarebbe questa « ... ha diritto alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori riversibili » e quindi ha diritto agli assegni accessori riversibili.

PRESIDENTE. Si deve intendere « compresi gli assegni accessori riversibili », se ci sono.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. In tal senso il testo non avrebbe significato; però l'onorevole Cerruti, che è una persona intelligente, non voleva certamente cadere in questo errore di forma che è soltanto una svista, un *lapsus*. Egli intendeva significare che questi assegni accessori hanno carattere di riversibilità. Questa è la sua tesi fondamentale ed è il punto su cui vi è completo disaccordo tra l'una e l'altra parte.

Stabilisco la questione in modo che l'Assemblea ne abbia conoscenza chiara. Si tratta di votare se sia riversibile solo la pensione o siano riversibili anche gli altri assegni supplementari. Mentre noi siamo favorevoli alla riversibilità della sola pensione, la minoranza della Commissione è favorevole anche alla riversibilità degli assegni supplementari.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, insiste nel suo emendamento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ho già prospettato quale danno verrebbe a prodursi se il nostro emendamento non fosse accolto. Noi ci riteriamo sempre alla prima categoria, nella quale c'è una serie di assegni che fanno parte integrante della pensione e che non riguardano le qualità peculiari e caratteristiche dell'invalido, ma solo una correzione dello slittamento monetario. Questi assegni sono stati via via concessi unicamente sotto forma di adeguamento monetario e perciò sono parte integrante della pensione. Ora, se nei confronti di una somma che è pari a lire 318.022 all'anno si calcola la riversibilità soltanto sulla base di 36.846 lire, qual'è la pensione tabellare corrispondente, è ovvio che si verrebbe a l operare su una cifra che è la nona parte della prima. Ciò sia detto a prescindere da altri limiti che sono stabiliti dalla legge.

Per essere preciso dovrei ripetere ora i risultati dei calcoli che ho già esposti in altre circostanze, ma non intendo tediare l'Assemblea sciorinando continuamente una serie di aride cifre. Dobbiamo tener presente che in definitiva noi causiamo un danno notevole agli interessati. Questa sarebbe tutt'altro che una azione giusta nei confronti di costoro, perchè attraverso la presenza di tali assegni essi vengono privati di quel tanto che rappresenta un loro sacrosanto diritto. La sola pensione tabellare è una cosa astratta e priva di senso comune se non la si considera cumulata con tutti gli annessi e connessi atti a rimediare al diminuito potere di acquisto della moneta. Se il Senato vorrà accogliere il nostro emendamento farà atto di giustizia; con questa proposta noi non crediamo affatto di aver scoperto l'America, ma semplicemente di consigliare una strada che corrisponda effettivamente ad un concetto di diritto e di equità.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Per noi il problema deve risolversi in modo integrale. Sappiate che dispiace a noi di star qui a lesinare su queste piccole somme, sempre inadeguate, onorevole Cerruti, per risolvere il problema che a voi e a noi sta profondamente a cuore. Questo ho da dire per ciò che attiene alla linea sostanziale. Possiamo, ad ogni modo, accettare che si inseriscano le parole « compresi gli assegni accessori » come limite massimo, tenuto conto del fatto che, ai sensi del secondo comma di quest'articolo, la misura della pensione di cui al primo comma — attualmente in discussione — non può in alcun caso superare la misura stabilita dalle annesse tabelle *G, H, I* e *L*.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a quanto è stato dichiarato dal relatore di maggioranza, pur facendo osservare che il problema dovrà essere esaminato successivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma di questo articolo con l'aggiunta, dopo le parole « dell'assegno rinnovabile », delle altre « compresi gli assegni accessori ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Al secondo comma la minoranza della Commissione ha proposto di sostituire alle parole « tabelle *G, H, I* e L » le altre « tabelle *G* e *I* ». Questo emendamento è, però, decaduto per i motivi fatti presenti a proposito dell'art. 65.

Pongo perciò in votazione il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione, di cui ho gia dato lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'art. 68, che, in seguito alla modificazione apportata, risulta così formulato:

Art. 68.

Quando il militare o il civile mutilato od invaliro di guerra per unan infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella *A* venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la qua-

le non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato ha diritto alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

La misura della pensione non può in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G*, *H*, *I* e *L* ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 61, 62 e 63.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilità della pensione o dell'assegno di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

I senatori Zelioli, Grava e Cemmi hanno presentato il seguente

Art. 68-*bis*.

Alle vedove e agli orfani sono estesi i benefici di cui all'articolo 41, ferme le condizioni ivi stabilite.

Data la sua connessione con l'art. 41, mi sembra opportuno che tale articolo venga discusso congiuntamente all'art. 41, che è stato accantonato.

ZELIOLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo 68-*bis* è allora rinviato a quando verrà in discussione l'art. 41.

Passiamo ora all'articolo 69:

Art. 69.

In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente Titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

(E' approvato).

E' così esaurito il Titolo III.

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro del tesoro ha presentato il seguente disegno di legge: « Proroga fino al 30 giugno 1950 della temporanea facoltà attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi al materiale soltanto a quantità e non a valore » (1117).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gasparotto, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Onoranze ai caduti della guerra 1940-45 » (816).

Questa relazione sarà stampata e distribuita; il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Oggi seduta pubblica alle ore 16 coll'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti